



NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO 1
(Ultimo aggiornamento 11/05/2015)

FONDI DI GARANZIA GESTITI DA RTI

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI GESTORI

Nome	FIDI TOSCANA S.p.A.	Nome	Artigiancredito Toscano S.C.	Nome	Artigiancassa S.p.A.
Indirizzo	Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI)	Indirizzo	Via della Romagna Toscana n° 6 50142 - Firenze (FI)	Indirizzo	Via Crescenzo del Monte n°25/45, - Roma (RM)
Recapiti	Tel.: 055/23.84.1 - Fax.; 055/21.28.05 Mail: info@fiditoscana.it Sito internet: www.fiditoscana.it	Recapiti	Tel: 055.737841 - Fax 055.7378400 Mail: act@artigiancreditosceno.it Sito internet: www.artigiancreditosceno.it	Recapiti	Tel: 199 30 30 63 - Fax 06 5845573 Mail artigiancassa@artigiancassa.it Sito internet: www.artigiancassa.it
Altri dati	Codice fiscale e partita IVA 01062640485 Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719	Altri dati	Codice fiscale e partita IVA 02056250489 Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n° 27754	Altri dati	Codice fiscale e partita IVA 10251421003 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia con il n. 5703

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DAL SOGGETTO GESTORE

Fidi Toscana S.p.A., Artigiancredito Toscano S.C e Artigiancassa S.P.A. formano un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito per la gestione dell'affidamento del "Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria". Per la gestione di tali interventi operano non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana. Fidi Toscana S.p.A. agisce in qualità di capofila di predetto Raggruppamento (RTI).

L'RTI, in qualità di gestore di ogni singolo Fondo, rilascia ai soggetti finanziatori (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it), una garanzia a prima richiesta a copertura delle eventuali insolvenze che gli stessi soggetti finanziatori dovessero subire a fronte dell'erogazione dei finanziamenti legati ad ogni singolo intervento pubblico.

Il singolo Fondo risponde esclusivamente nei limiti della sua dotazione finanziaria ed in nessun caso i membri dell'RTI si impegnano o possono essere chiamati a rispondere di eventuali perdite non coperte dal singolo Fondo.

Ogni singolo Fondo di garanzia segue espressamente la propria normativa di riferimento cui i clienti sono tenuti ad attenersi per la richiesta e gestione del servizio.

Per informazioni e per la presentazione delle domande può essere consultato il sito www.toscanamuove.it

La garanzia (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La garanzia si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La garanzia viene rilasciata per iscritto.

In caso di mancato rimborso da parte del cliente, i soggetti finanziatori provvedono a risolvere il contratto, inviano al cliente inadempiente l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.

Decorso il termine per l'adempimento senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte del Cliente, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo - nella percentuale garantita - a copertura della perdita subita. La liquidazione della perdita da parte del Fondo non è liberatoria per il Cliente che continua a rispondere per l'intera obbligazione; il Fondo, successivamente al proprio intervento, subentra nella titolarità del credito per la quota pagata. Le azioni di recupero vengono gestite dall'RTI con le modalità previste dai singoli regolamenti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

"FONDO LAVORATORI ATIPICI"

(Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i lavoratori non in possesso di contratto a tempo determinato)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo i lavoratori residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia.

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.D. 2202/2014 e ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore all'80% del finanziamento. Importo massimo finanziato € 15.000,00 per lavoratore.

DURATA: Durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** definito dal singolo soggetto finanziatore.

B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.

C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

"FONDO ENERGIE RINNOVABILI"

(Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per investimenti in energie rinnovabili)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo le Micro Piccole e Medie Imprese, gli Enti locali, le Aziende sanitarie e ospedaliere, le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza personalità giuridica, Associazioni e società sportive dilettantistiche e le persone fisiche che effettuano investimenti in energie rinnovabili nella Regione Toscana.

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.D. 2967/2014 e ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore all'80% di ciascuna operazione finanziaria. Importo massimo garantito per singolo beneficiario pari ad € 100.000,00 per le persone fisiche ed € 250.000,00 per gli altri soggetti beneficiari. L'importo massimo garantito è pari ad € 375.000,00 per gruppi di imprese. In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del Fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

DURATA: Durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a: A) 300 mesi per gli enti locali, comprensivo di un eventuale preammortamento finanziario massimo di 12 mesi; B) 120 mesi per gli altri soggetti beneficiari, comprensivo di un eventuale preammortamento finanziario massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** I tassi sono quelli definiti dal Protocollo di Intesa Regione Toscana - Banche - Soggetto Gestore.

B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.

C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

"FONDO GARANZIA LIQUIDITA'"

(Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per il sostegno della liquidità delle PMI dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo le Micro Piccole e Medie Imprese, anche di nuova costituzione, a fronte di investimenti aventi sede legale in Toscana.

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.D. 3091/2014 e ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore all'80% di ciascuna operazione finanziaria. Importo massimo garantito pari ad € 640.000,00 per singola impresa ed € 960.000,00 per gruppi di imprese. In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del Fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate. Importo massimo di ogni singolo finanziamento pari ad € 800.000,00.

DURATA: Durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi. Nel caso di finanziamenti per mutui in oro o prestiti d'uso sono ammesse anche le operazioni con durata non inferiore a 18 mesi meno un giorno. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** I tassi sono quelli definiti dal Protocollo di Intesa Regione Toscana – Banche – Soggetto Gestore.
B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.
C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

"FONDO GARANZIA INVESTIMENTI"

(Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per investimenti delle PMI del settore Industria, Artigianato, Cooperazione e altri settori)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo le Micro Piccole e Medie Imprese, anche di nuova costituzione, a fronte di investimenti da effettuare nel territorio della regione Toscana.

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.D. 3270/2014 e ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore all'80% di ciascuna operazione finanziaria. Importo massimo garantito pari ad € 1.600.000,00 per singola impresa ed € 2.400.000,00 per gruppi di imprese. In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del Fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate. Importo massimo di ogni singolo finanziamento pari ad € 2.000.000,00.

DURATA: Durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi comprensiva di un eventuale preammortamento finanziario massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** I tassi sono quelli definiti dal Protocollo di Intesa Regione Toscana – Banche – Soggetto Gestore.
B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.
C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

"FONDO IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE"

(Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per il sostegno all'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo le Micro Piccole e Medie Imprese che soddisfino la definizione di cui all'allegato I del Regolamento UE n.651/2014 e che siano in corso di costituzione o in espansione e che abbiano sede legale e operativa nella Regione Toscana. In particolare possono accedere alle garanzie le imprese giovanili, le imprese femminili e le imprese di lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali.

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.D. 2997/2014/2014 e ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore all'80% di ciascuna operazione finanziaria. Importo massimo garantito per singola impresa pari ad € 250.000,00. In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa non potrà mai superare il 25% dell'importo del Fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

DURATA: Durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi (comprensiva di un eventuale preammortamento finanziario di 12 mesi). I finanziamenti possono avere un importo massimo di € 325.000,00. Le operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ad € 25.000,00 sono considerate operazioni di microcredito.

La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** I tassi sono quelli definiti dal Protocollo di Intesa Regione Toscana – Banche – Soggetto Gestore.
B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.
C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative. Le garanzie personali, qualora acquisite, vanno riferite all'intero importo del finanziamento

"FONDO GIOVANI PROFESSIONISTI"

(Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per il sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo i giovani professionisti di età non superiore ai 40 anni, coloro che esercitano la pratica professionale di età non superiore a 30 anni e gli Ordini e Collegi professionali e Associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede in Toscana.

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.P.G.R. 23/r/2009 E ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore al 60% del finanziamento. La garanzia è elevata all'80% qualora la domanda di garanzia sia presentata da giovani professionisti. Importo massimo finanziato € 4.500,00 per gli esercenti la pratica o il tirocinio professionale finalizzati all'acquisizione di strumenti informatici., € 13.500,00 per i giovani professionisti finalizzati al supporto delle spese di impianto dei nuovi studi professionali, € 50.000,00 a fronte di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od Associazioni e di importo massimo di € 100.000,00 per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni o attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

DURATA: Durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** definito dal singolo soggetto finanziatore.
B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.
C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie personali, reali, bancarie o assicurative.

"FONDO SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI SETTORI TURISMO E COMMERCIO"

(Fondo speciale rischi per il sostegno agli investimenti dei settori Turismo e Commercio)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo le Micro Piccole e Medie Imprese che soddisfino la definizione di cui all'allegato I del Regolamento UE n.651/2014, anche di nuova costituzione, esercitanti un'attività economica nei settori Turismo o Commercio (l'elenco delle attività economiche ammissibili è disponibile sul sito www.toscanamuove.it) ed effettuano programmi di investimento nel territorio della Toscana

RIFERIMENTO NORMATIVO: DD 6454/2014 e ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore all'80% del finanziamento. Importo massimo garantito è di € 1.200.000,00 per singola impresa e di € 1.800.000,00 per gruppi di imprese tenuto conto dell'esposizione residua al momento della presentazione della domanda. Importo massimo per singolo finanziamento pari ad € 1.500.000,00. I finanziamenti di importo pari o inferiore ad € 25.000,00 sono considerati "operazioni di microcredito" e tale importo è da intendersi come limite massimo per singola impresa.

DURATA: Durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi comprensiva di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** definito dal singolo soggetto finanziatore.
B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.
C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie personali, reali, bancarie o assicurative.

"FONDO SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE PMI DEI SETTORI TURISMO E COMMERCIO"

(Fondo speciale rischi per il sostegno agli investimenti dei settori Turismo e Commercio)

Possono beneficiare della garanzia del Fondo le Micro Piccole e Medie Imprese che soddisfino la definizione di cui all'allegato I del Regolamento UE n.651/2014, anche di nuova costituzione, aventi sede legale in Toscana ed esercitanti un'attività economica identificata come prevalente rientrante nei settori Turismo o Commercio (l'elenco delle attività economiche ammissibili è disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

RIFERIMENTO NORMATIVO: DD 1578/2015 e ss.mm.ii. (disponibile sul sito www.toscanamuove.it)

MISURA: Garanzia a prima richiesta rilasciata non superiore all'80% del finanziamento. Importo massimo garantito è di € 120.000,00 per singola impresa e di € 180.000,00 per gruppi di imprese tenuto conto dell'esposizione residua al momento della presentazione della domanda. Importo massimo per singolo finanziamento pari ad € 150.000,00. I finanziamenti di importo pari o inferiore ad € 25.000,00 sono considerati "operazioni di microcredito"

DURATA: Durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari firmatari del Protocollo di Intesa con la Regione Toscana (elenco disponibile sul sito www.toscanamuove.it).

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- A) **TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE:** definito dal singolo soggetto finanziatore.
B) **COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO:** zero.
C) **GARANZIE:** Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie personali, reali, bancarie o assicurative.

RECESSO E RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., in qualità di capofila dell'RTI gestore del singolo Fondo di Garanzia - anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it]. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice dovrà esperire preventivamente un procedimento di mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della giustizia tra i quali, a titolo esemplificativo:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Fidi Toscana S.p.A.

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Fidi Toscana S.p.A. grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Debitore Principale", indica il Cliente persona giuridica o persona fisica - per il quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"Istruttoria", indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

"Regresso", è la facoltà riconosciuta al garante di agire nei confronti del debitore principale degli altri garanti una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia.

"Soggetti finanziatori" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

"Spread", indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;